



Roma, 27 dicembre 1999

**CIRCOLARE N.176/1999**

**OGGETTO: FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO - INVESTIMENTI INNOVATIVI - TRASPORTO COMBINATO - CIRCOLARE MINISTERO TRASPORTI DEL 25.11.1999.**

Con la circolare in oggetto il Ministero dei Trasporti ha completato tutti gli elementi necessari alle imprese per la presentazione delle domande per ottenere la concessione degli incentivi per investimenti innovativi e per la formazione (articolo 2 legge 454/97) nonché per il trasporto combinato (articolo 5 legge 454/97).

La circolare premette anzitutto che le eventuali domande presentate dovranno essere ripetute.

La circolare ricorda inoltre che potranno ottenere gli incentivi soltanto le operazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge (15 gennaio 1998).

**Investimenti innovativi e formazione**

Per conseguire finanziamenti agevolati o contributi in questo settore è prevista la compilazione della domanda secondo lo schema di cui al decreto 7 luglio 1999 che prevede sei tipi di intervento:

1. **Articolo 2, lettera a):** Progetti ed attrezzature elettroniche (hardware); il software è agevolabile solo se utilizzato nell'ambito di attività di formazione.
2. **Articolo 2, lettera b):** Terminali per trasporti stradali (o loro parti) comprendenti anche impianti per l'assistenza e la riparazione dei veicoli, per il trattamento o smaltimento dei reflui inquinanti, per lo stoccaggio delle merci.

Per terminale deve intendersi un impianto che fornisce servizi a tutti gli autotrasportatori a condizioni di mercato. L'acquisizione di parti è riferibile sia a porzioni materiali dei terminali che a quote finanziarie degli stessi.

L'impresa dovrà dichiarare la propria disponibilità all'apertura a terzi del terminale che intende realizzare. L'equità delle condizioni per l'utilizzazione di detto impianto potrà essere comprovata mediante raffronto con quelle praticate in impianti simili. La trasparenza delle tariffe comporta la più ampia pubblicizzazione delle stesse, con le modalità ritenute più idonee. L'assenza d'impatto negativo sulla concorrenza con altri terminali dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'impresa che faccia riferimento alla presenza ed alla distanza chilometrica d'impianti simili, nonché all'intensità della domanda di servizi nell'area considerata.

L'osservanza delle anzidette condizioni sarà verificata, oltre che con gli ordinari strumenti amministrativi, attraverso l'esplicazione delle funzioni ispettive di cui, per la parte di competenza sulla materia, è titolare il Ministero dei trasporti.

L'impresa dovrà comprovare il rispetto dei parametri in materia di pianificazione e di impatto stesso tramite presentazione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei requisiti. A titolo esemplificativo, si citano gli strumenti pianificatori regionali, provinciali o comunque sovracomunali esistenti, dai quali siano desumibili l'identificazione e la localizzazione dell'impianto che si intende realizzare.

Per quel che riguarda l'impatto ambientale, laddove per il terminale da realizzare non debba essere preventivamente acquisita la valutazione dell'impatto ambientale, l'impresa interessata dovrà fornire documentazione atta a dimostrare che l'impianto non è pregiudizievole per l'ambiente circostante, fermo restando che la realizzazione dello stesso, per le sue finalità intrinseche (manutenzione dei veicoli, trattamento dei reflui inquinanti, etc.), comporta una razionalizzazione dell'attività di trasporto e, quindi, un migliore impatto sull'ambiente.

3. **Articolo 2, lettera c):** Servizi accessori e prestazioni di consulenza per i due precedenti interventi.

4. **Articolo 3, comma 1:** Acquisizione di veicoli nuovi in sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni.

Per acquisizione si intende non soltanto l'acquisto ma ogni tipo di operazione atta ad ottenere la disponibilita' del veicolo (leasing, ad esempio).

Scopo della permuta dei veicoli e' la realizzazione di standard piu' elevati in tema ambientale; a tal fine i veicoli nuovi dovranno avere requisiti superiori agli "Euro 2" per quanto concerne le emissioni gassose ovvero ai limiti sull'inquinamento acustico stabiliti dalla legge 447/95.

Per quanto attiene la dimostrazione dell'avvenuta rottamazione o alienazione dei veicoli oggetto di sostituzione, dovra' essere prodotta la seguente documentazione:

a) nel caso di rottamazione: ricevuta del demolitore, richiesta della perdita di possesso, ovvero dichiarazione contenente l'impegno a radiare i veicoli stessi; ai fini dell'erogazione del finanziamento occorre comunque ricevuta del P.R.A. attestante l'avvenuta radiazione per demolizione;

b) nel caso di alienazione: procura irrevocabile a vendere nonche', al momento dell'erogazione, atto attestante l'avvenuta alienazione al di fuori dell'area CEMT.

Alla domanda dovra' essere allegata descrizione della Casa costruttrice dei veicoli circa le caratteristiche tecniche degli stessi (vedasi allegato B2 della domanda).

5. **Articolo 3, comma 3:** Interventi di adeguamento sui veicoli finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico o delle emissioni gassose allo scopo di realizzare standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa.

6. **Articolo 5, comma 1:** partecipazione ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale o di partecipazione a stages.

Le agevolazioni previste consistono in mutui ad un terzo del tasso di riferimento, per i primi quattro tipi di intervento. Per gli altri due le agevolazioni consistono in contributi.

Per l'intervento di tipo 1 il mutuo ha durata quinquennale, fino al 75% dell'investimento, nel limite massimo di 550 milioni di lire.

Per l'intervento di tipo 2 il mutuo ha durata decennale, fino al 60% dell'investimento, nel limite massimo di 1 miliardo di lire.

Per l'intervento di tipo 3 il mutuo e' analogo a quello dell'intervento assistito.

Per l'intervento di tipo 4 il mutuo e' quinquennale, fino al 70% dell'investimento, nel limite massimo di 1 miliardo.

Per l'intervento di tipo 5 il contributo puo' giungere al 25% delle spese documentate.

Per l'intervento di tipo 6 il contributo e' concesso per un importo fino al 50% dei costi.

#### **Incentivi per il trasporto combinato**

La definizione di trasporto combinato e' conforme a quella prevista dall'Unione Europea.

Per conseguire finanziamenti agevolati in questo settore e' prevista la compilazione della domanda secondo lo schema di cui al decreto 7 luglio 1999, che prevede quattro tipi di intervento:

1. **Articolo 2, lettera a):** Acquisizione di unita' di trasporto (rimorchi, semirimorchi, casse mobili e contenitori, ad esclusione di quelli marittimi ISO) destinati al trasporto combinato.

2. **Articolo 2, lettera b):** Acquisizione di attrezzature per la movimentazione delle unita' di trasporto. L'impresa dovra' impegnarsi affinche' le stesse, fisse o mobili, siano utilizzate esclusivamente in terminali per il trasporto combinato.

3. **Articolo 2, lettera c):** Partecipazione o realizzazione di terminali per il trasporto combinato (ivi compresa l'acquisizione di parti di terminali esistenti) che includano i depositi e tutti i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico.

Valgono tutte le condizioni poste per i terminali dei trasporti stradali (disponibilita' per tutti gli operatori, trasparenza, impatto ambientale, etc.).

4. **Articolo 2, lettera d):** Programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferite all'uso, al controllo, al monitoraggio ed alla vendita nella catena del trasporto combinato.

Le agevolazioni previste consistono in mutui ad un terzo del tasso di riferimento.

I finanziamenti agevolati non possono superare il 60% del costo globale ammissibile degli investimenti e comunque un limite massimo di 1,5 miliardi. Per gli investimenti di tipo 1 e 2 i finanziamenti non possono superare il 30% del costo globale ammissibile.

L'ammontare del finanziamento per gli investimenti di tipo 1 non deve superare la differenza di prezzo tra l'unita' di trasporto combinato e l'unita' di trasporto stradale corrispondente.

Per riferimenti confronta cir.ri conf.li nn. 199/98, 230/98 e 156/99.

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

**SCHEMA DOMANDE INVESTIMENTI INNOVATIVI E FORMAZIONE (D.M. 7.7.1999)**

Il sottoscritto .....  
(cognome e nome)

nella sua veste di .....(1) della ..... (2)  
con sede in ..... via ..... n. ....  
c.a.p. .... iscritta all'albo degli autotrasportatori  
di..... al n. .... in data .....  
partita IVA ..... chiede che l'impresa venga  
ammessa ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto del  
Ministro dei trasporti e della navigazione n. .... in data  
..... come appresso descritti:

A) Finanziamenti

Articolo 2	Investimenti	Finanziamenti (3)	Durata
=====			

Lettera a)

---

Lettera b)

---

Lettera c)

---

Articolo 3

---

Comma 1

---

Totale . . .

---

B) Contributi

---

Articolo 3	Costi documentati	Percentuale del contributo	Ammontare del contributo
Comma 3		25%	
Articolo 5			
Comma 1		50%	
Totale . . .			

Il dettaglio degli investimenti, oggetto delle agevolazioni e finanziamenti richiesti, e' contenuto nel... sched... allegat... (4).

A tale scopo dichiara:

che l'investimento ha lo scopo di rendere piu' efficiente l'organizzazione aziendale nella catena di trasporto, di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la protezione dell'ambiente;

che l'impresa non ha richiesto, ne' beneficiato per gli investimenti oggetto della presente domanda alcun intervento o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici; ovvero che l'impresa ha richiesto o beneficiato di interventi o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

che l'impresa non ha riportato alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 6, comma 2, della legge n. 454/1997; ovvero ha riportato le seguenti sanzioni in data:

che l'impresa richiedente rientra nella tipologia delle imprese (5).

Allega la seguente documentazione:

1) scheda e relativa documentazione prevista all'art. 6, comma 1 del decreto;

2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 454/1997 (6).

Luogo data .....

.....

(Firma)

(1) Indicare se titolare dell'impresa o legale rappresentante.

(2) Indicare la ragione sociale della societa' o la denominazione della ditta individuale.

(3) Gli importi massimi dei finanziamenti ammissibili non possono superare i limiti previsti dall'art. 4.

(4) Allegato A (Relazione): solamente per le domande di investimenti riguardanti l'art. 2. Allegato B: facsimili di schede.

(5) Specificare se trattasi di impresa artigiana, piccolamedia impresa cosi' come definita dalla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, n. 396/0280 o raggruppamento. In caso di raggruppamento specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 454/1997.

(6) Nei casi in cui occorra.

Allegato A

Relazione sulla situazione economico patrimoniale dell'impresa.

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2:  
descrizione dell'impresa e dell'attivita' esercitata;  
descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attivita', passivita' e immobili);  
data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.

Allegato B

SCHEDA  
(art. 2, lettera a)

Tipo di attrezzatura elettronica .....  
.....  
destinazione .....  
costo .....  
sistema telematico per l'interscambio dei dati .....  
costo .....  
Impiego dell'investimento .....  
Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art.  
1, comma 2 del decreto .....  
.....  
.....  
Allegati:  
progetto complessivo dell'investimento;  
dettaglio preventivo di spesa.

Allegato B1

SCHEDA  
(art. 2, lettera b)

Descrizione dei beni immobili che si intendono acquistare,  
specificando se trattasi di terminals per trasporti stradali o di  
loro parti .....  
.....  
Descrizione degli impianti e della loro destinazione  
Costo dell'investimento ripartito fra costi dei beni immobili e  
degli impianti  
Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art.  
1, comma 2 del decreto  
Eventuali spese per servizi accessori e prestazioni di consulenza  
Allegati:  
planimetria del terminal e dell'eventuale parte che si intende  
acquisire;  
documentazione intesa a dimostrare le caratteristiche degli  
impianti;  
l'utilizzo pratico cui questi sono destinati;  
dettagliato preventivo di spesa.

Allegato B2

SCHEDA  
(art. 3, comma 1)

Caratteristiche dei veicoli che si intendono acquistare  
Caratteristiche dei veicoli che si intendono sostituire  
Costo dei veicoli  
Dichiarazione che il veicolo non sara' comunque reimmesso in  
circolazione nei Paesi appartenenti all'area CEMT.

Allegati:  
descrizione della Casa costruttrice dei veicoli circa le caratteristiche tecniche che rendono gli stessi idonei ad assicurare standards piu' elevati in tema di tutela dell'ambiente rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;  
preventivo dettagliato di spesa.

Allegato B3

SCHEDA  
(art. 3, comma 3)

Descrizione degli interventi di adeguamento dei veicoli  
Standards di riduzione dell'inquinamento acustico e delle emissioni gassose raggiungibili con l'intervento

Allegati:  
progetto degli interventi che si intendono operare;  
dichiarazione da parte di chi opera l'intervento sulle riduzioni dell'inquinamento acustico e delle emissioni gassose raggiungibili con l'intervento che si propone;  
preventivo dettagliato di spesa.

Allegato B5

SCHEDA

(art. 5)

Numero delle persone destinatarie dell'iniziativa  
Finalita' che si intendono perseguire  
Modalita' di svolgimento  
Eventuale istituto specializzato o ente presso cui ha luogo lo svolgimento dell'iniziativa  
Spese per la realizzazione del corso, distinguendo tra spese generali, spese per materiale didattico e spese per docenti, ovvero, costo del corso per ogni allievo, se svolto presso scuole specializzate in Italia o all'estero

Allegati:  
programma dettagliato del corso per materie di insegnamento, durata del corso, numero complessivo di ore di insegnamento e dettaglio delle ore destinate a ciascuna materia;  
dettagliato preventivo della spesa;  
in caso di corso svolto presso scuole specializzate in Italia ed all'estero o partecipazione a stages, dichiarazione dell'ente circa il costo per ciascun partecipante.

**SCHEMA DOMANDE TRASPORTO COMBINATO**

Il sottoscritto .....  
(cognome e nome)  
nella sua veste di ..... (1) della..... (2)  
con sede in via n. .... c.a.p. .... iscritta  
all'albo degli autotrasportatori di al n. .... in data ....  
..... partita IVA

chiede

che l'impresa venga ammessa a beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. .... in data per un ammontare



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti redatto come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto, deve contenere, in particolare:

- 1) per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
  - a) il tipo degli investimenti specificando se trattasi di casse mobili, contenitori, rimorchi o semirimorchi;
  - b) il prezzo dei veicoli rimorchiati non specificamente attrezzati per il trasporto combinato e di quelli corrispondenti destinati al trasporto combinato per i quali si richiede il finanziamento;
- 2) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera b):
  - a) costo delle attrezzature;
- 3) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera c):
  - a) percentuale dell'investimento rispetto al valore o al prezzo totale dell'immobile oggetto dello stesso;
  - b) se esistono altri terminals nella stessa area;
  - c) gli accorgimenti che si intendono adottare ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a);
- 4) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera d), dovrà essere specificato quali impieghi concreti dovranno avere gli stessi per incrementare e, comunque, agevolare il trasporto combinato.

Per tutti gli investimenti dovranno essere indicati:

- 1) la descrizione dei beni oggetto dell'investimento;
- 2) l'ammontare degli stessi;
- 3) la percentuale del finanziamento rispetto al costo dell'investimento che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto;
- 4) l'effetto sull'occupazione che si prevede possa derivare dall'investimento nella sua globalità;
- 5) la percentuale di traffico aziendale che presumibilmente potrà essere trasferita dal trasporto stradale a quello combinato;
- 6) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante.

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE  
ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2, lettere c) e d):

- descrizione dell'impresa e dell'attività esercitata;
- descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili);
- data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.

**MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE  
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI  
UNITA' DI GESTIONE APC1**

Roma, 4 dicembre 1999

Prot. 767/454/Segr

**OGGETTO: Legge 23 dicembre 1997 n. 454: Decreti dirigenziali n. 65/99 e 64/99 attuativi degli artt. 2 (investimenti innovativi e formazione professionale) e 5 (incentivi al trasporto combinato).**

Al fine di una puntuale attuazione delle misure in oggetto indicate appare opportuno sostituire il 3<sup>^</sup> capoverso della pag. 2 della circolare APC1 n. 726/454/Segr. del 25.11.99 come segue:

" - Va altresì precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 454/97 e cioè dopo il 15 gennaio 1998.

Verranno prese in esame tutte le domande presentate, purché conformi a quanto disposto dai D.D. 64/99 e 65/99.

A tale riguardo, le domande presentate in esecuzione dei DD.MM. 14 ottobre 1998 (G.U. n. 251 del 25.10.99), abrogati dai citati decreti dirigenziali, dovranno essere reiterate, se non conformi a questi ultimi",

Il Direttore dell'Unita' di Gestione  
Dirigente Generale  
F.to Dr.ssa Clara Ricozzi

**MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE  
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI  
UNITA' DI GESTIONE APC1**

Roma, 25 novembre 1999

Prot. 726/454/Segr

**OGGETTO: Legge 23 dicembre 1997 n. 454: Decreti dirigenziali n. 65/99 e 64/99 attuativi degli artt. 2 (investimenti innovativi e formazione professionale) e 5 (incentivi al trasporto combinato).**

**PREMESSA.**

La legge 23 dicembre 1997 n. 454, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità" prevede, nelle disposizioni in oggetto, la concessione di finanziamenti agevolati nonché contributi a favore delle operazioni ivi indicate.

In una fase di prima attuazione sono stati emanati i DD.MM. 14 ottobre 1998 (G.U. n. 263 del 10/11/98), ora integralmente sostituiti dai DD.DD. 7 luglio 1999 n.64 e n. 65 (G.U. n. 251 del 25/10/99), emanati nel nuovo testo in conseguenza delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Decisione del 4 maggio 1999 sulla procedura avviata ai sensi dell'art. 88 par. 3 del Trattato, pubblicata sulla G.U. CEE in data 28 agosto 1999.

I soggetti individuati dall'art. 10 c. 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 454, titolari dell'istruttoria delle istanze presentate ai sensi dei decreti in oggetto indicati effettueranno anche la valutazione del merito del credito in ordine alle operazioni poste in essere dai richiedenti i benefici ivi previsti, fermo restando, ovviamente, la competenza del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità a stabilire i criteri di cui all'art. 2, comma 4, della legge 454/97.

Va altresì precisato che saranno ammesse soltanto le operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore dei decreti in questione; peraltro, sono fatti salvi i diritti dei richiedenti ex DD. MM. 14 ottobre 1998 sopra citati, qualora le relative operazioni siano state effettuate dagli stessi dopo l'entrata in vigore della legge 454/97 (15 gennaio 1998).

Cio' premesso, in considerazione della complessità della materia, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle disposizioni attuative, sulla base delle quali le imprese interessate possono presentare istanze volte ad ottenere i benefici ivi previsti.

**I - D.D. n. 65 del 7.7.1999: Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale.**

**Art. 1, comma 1:**

- 1) si intende per "raggruppamento" d'impresa la struttura societaria costituita a norma del libro V titolo VI capo I o del libro V titolo X capo II sezioni II e II BIS del Codice Civile (cfr. art. 1 c. 2 lett. e) legge 454/97);
- 2) per quanto concerne il possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'art. 3, si precisa che, nel caso di iscrizione provvisoria all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, il richiedente dovrà comprovare altresì la disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di veicoli adibiti ad uso conto terzi; nel caso, poi, di istanza presentata da un raggruppamento come sopra definito, qualora iscritto alla sezione speciale di cui all'art. 1 della legge 298/74 e successive modificazioni ed integrazioni, la disponibilità di cui sopra dovrà risultare in capo a tutti i membri del raggruppamento stesso;

**- Art. 2, comma 1:**

- 1) la dizione "tasso applicabile" deve intendersi coincidente con quella di "tasso di riferimento"; il tasso stesso verrà calcolato al momento della stipula del mutuo da parte delle imprese richiedenti con l'Istituto di Credito prescelto;
- 2) la portata del termine "progetti" di cui alla lett. a) si estende, nel caso di specie, fino a ricomprendere il software, purché funzionalmente collegato all'attività di formazione, in modo tale da fornire alle imprese uno strumento completo (hardware + software) finalizzato all'innovazione delle metodologie di gestione aziendale e dei sistemi telematici per l'interscambio dei dati; l'attestazione dell'esistenza del rapporto di collegamento funzionale verrà fornita dal richiedente mediante autocertificazione redatta ai sensi della vigente normativa il richiedente dovrà dichiarare, in particolare, che ha fruito o intende fruire dei benefici previsti dall'art. 5 del D.D. 65/99 ;
- 3) per terminal deve intendersi un'impianto che fornisce servizi a tutti gli autotrasportatori a condizioni di mercato. La disposizione di cui alla lett. b), laddove prevede anche l'acquisizione di "parti" di terminal per trasporti stradali, deve intendersi riferita sia a porzioni materiali degli stessi che a quote di situazioni giuridiche soggettive sottostanti;

**- Art. 2, comma 2:**

- 1) il rispetto dei parametri in materia di pianificazione e di impatto ambientale dovrà essere comprovato dalle imprese richiedenti, sulle quali incombe l'onere di produzione di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei relativi requisiti;

A titolo esemplificativo, si citano gli strumenti pianificatori regionali, provinciali, o comunque sovracomunali esistenti, dai quali siano desumibili l'identificazione e la localizzazione degli impianti che s'intende realizzare. In assenza di tali strumenti, sarà opportuno fare riferimento alla pianificazione regionale in materia d'insediamenti produttivi o di servizi alle imprese, affinché si possa verificare la localizzazione del terminal proposto, in relazione agli insediamenti stessi.

Per quel che riguarda l'impatto ambientale, laddove per il terminal da realizzare non debba essere preventivamente acquisita la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), l'impresa interessata dovrà fornire documentazione atta a dimostrare che l'impianto non sia pregiudizievole per l'ambiente circostante, fermo restando che la realizzazione dello stesso, per le sue finalità intrinseche (manutenzione dei veicoli, trattamento dei reflui inquinanti, ecc.) comporta di per sé una razionalizzazione dell'attività di trasporto e, quindi, un migliore impatto sull'ambiente:

- 2) Circa le condizioni contenute nelle lettere a) e b) si precisa che:
  - l'impresa interessata dovrà dichiarare la propria disponibilità all'apertura a terzi del terminal che intende realizzare;
  - l'equità delle condizioni per l'utilizzazione di detto impianto potrà essere comprovata mediante raffronto con quelle praticate in impianti similari;
  - la trasparenza delle tariffe comporta la più ampia pubblicizzazione delle stesse, con le modalità ritenute più idonee;

- l'assenza d'impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'impresa interessata, che faccia riferimento alla presenza ed alla distanza chilometrica d'impianti similari, nonché all'intensità della domanda di servizi nell'area considerata.

L'osservanza delle anzidette condizioni sarà verificata, oltre che con gli ordinari strumenti amministrativi, attraverso l'esplicazione delle funzioni ispettive di cui, per la parte di competenza sulla materia, è titolare il Ministero dei trasporti e della navigazione.

**- Art. 2, comma 3:**

- 1) il contributo sostanziale da parte del beneficiario delle agevolazioni si intende rapportato alla quota parte di investimento a carico dell'impresa richiedente, escludendo quindi la restante porzione sulla quale si fruisce di finanziamento agevolato.

Particolare attenzione va prestata alla clausola di salvaguardia contenuta nel medesimo comma in merito al divieto di cumulabilità con altri benefici (a titolo di mero esempio: benefici ricevuti allo stesso titolo dalle Regioni);

**- Art. 3, comma 1:**

- 1) per "acquisizione di veicoli nuovi" si intende non soltanto l'acquisto, ma ogni tipo di operazione atta ad ottenere la disponibilità del veicolo, come ad esempio la locazione finanziaria con facoltà di compera.

Si ritiene opportuno specificare che per determinare il periodo di vetustà relativo ai veicoli da sostituire occorre fare riferimento alla data di prima immatricolazione degli stessi; per la determinazione, infine, del concetto di "veicoli", occorre fare riferimento alla classificazione operata dal codice della strada (Decreto Legislativo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni), all'art. 47. Fermo restando che i veicoli suddetti dovranno essere ovviamente adibiti al trasporto merci occorre fare riferimento alle categorie N e O previste in detto articolo;

- 2) in tema di tutela dell'ambiente particolare attenzione deve essere prestata alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

In particolare, per quanto concerne gli standards riferiti alle emissioni gassose, dovrà essere presa in considerazione la Direttiva 91/542/CEE punto 6.2.1 - B, allegato 1 al D.M. 23.3.92 del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana serie generale n. 77 dell'1.4.92, cosiddetto "EURO 2".

Per quanto attiene all'inquinamento acustico, l'individuazione dei relativi standards dovrà essere effettuata mediante applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26.10.1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive norme derivate.

Ovviamente, resta inteso che le agevolazioni finanziarie riguarderanno in tema di tutela ambientale, l'acquisizione di veicoli nuovi aventi requisiti superiori a quelli delle disposizioni teste' citate;

**- Art. 3, comma 2:**

- 1) per quanto attiene alla dimostrazione, da parte delle imprese richiedenti, della avvenuta rottamazione o alienazione dei veicoli oggetto di sostituzione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) nel caso di rottamazione, ricevuta del demolitore (cfr. art. 45 decreto Ronchi), richiesta della perdita di possesso, ovvero dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, contenente l'impegno a radiare i veicoli stessi; ai fini dell'erogazione, occorre comunque ricevuta del P.R.A. attestante l'avvenuta radiazione per demolizione;

- b) nel caso di alienazione, procura irrevocabile a vendere nonché; al momento dell'erogazione del finanziamento, atto attestante l'avvenuta alienazione ovviamente nel rispetto di quanto disposto in tema di destinazione dei veicoli alienati (al di fuori dell'area CEMT);

**- Art. 5, comma 1:**

- 1) per la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale è prevista, oltre alle figure istituzionalmente proprie dell'impresa, una ulteriore categoria, quella degli "addetti": onde consentire l'esatta individuazione degli appartenenti a tale categoria, che riveste carattere residuale rispetto alle altre, si precisa che si intendono per "addetti", tutti coloro che siano collegati in modo funzionale e continuativo al ciclo produttivo dell'impresa;

- 2) per quanto attiene alla individuazione delle varie voci che concorrono a costituire i costi complessivi a carico dell'impresa, sulla base dei quali si puo' chiedere la concessione di contributi fino al 50%, va evidenziato il carattere onnicomprensivo del termine "costi", in quanto riferentesi sia ai costi diretti che a quelli indiretti, funzionalmente collegati all'effettuazione dei corsi stessi, e che pertanto rivestono carattere strumentale;
- 3) riguardo ai progetti di formazione fra imprese e istituti universitari rivolti alla creazione di nuove figure professionali o alla specializzazione post universitaria, va precisato che oggetto dei benefici previsti sara', unitamente al progetto, anche il corso di formazione vero e proprio, individuato dal progetto presentato.

**- Art. 6, comma 3:**

- 1) la prospettazione, da parte degli istituti di credito incaricati dall'istruttoria delle domande, della possibilita' di accedere ad altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonche' la comunicazione fornita al riguardo dal Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', non costituiscono un obbligo, a carico dell'impresa interessata, ad operare la scelta prospettata, ma forniscono alla stessa ulteriori strumenti tecnico-finanziari di valutazione.

**II - D.D. n. 64 del 7.7.1999: Concessione di incentivi per il trasporto combinato.**

Le problematiche di ordine generale hanno trovato soluzione nella parte che la presente circolare ha dedicato al D.D. n. 65/99. Occorre pero' formulare alcune indicazioni in ordine alle questioni specifiche poste dal provvedimento in epigrafe:

**- Art.1, comma 1:**

- 1) la definizione di "trasporto combinato" fornita dalla lett. a) si conforma a quella di cui all'art. 1 della Direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992;

**- Art. 2, comma 1:**

- 1) circa l'acquisto delle attrezzature per la movimentazione delle unita' di trasporto, l'impresa richiedente dovra' esplicitare l'impegno a che le stesse, fisse o mobili, saranno utilizzate esclusivamente in terminals per il trasporto combinato;
- 2) per terminal s'intende ogni impianto nel quale si svolgono operazioni di trasporto combinato, come definite dall'art. 1, comma 1;
- 3) la catena del trasporto combinato comprende tutte le operazioni, comprese quelle commerciali, dal luogo d'origine a quello di destinazione della merce, connesse al trasporto stesso.

**- Art. 2, comma 3:**

- 1) le condizioni poste in merito ai terminals alla cui partecipazione o realizzazione le imprese richiedenti si riferiscono per l'ottenimento dei benefici in questione riguardano in particolare, la disponibilita' degli stessi a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, l'esclusione dai benefici nel caso di distorsione della concorrenza nonche' il divieto di impatto negativo sulla stessa. Queste prescrizioni, la cui osservanza risulta determinante, e per le quali si richiama comunque quanto gia' precisato a proposito dell'art. 2, comma 2 del D.D. 65/99, dovranno formare oggetto di specifiche dichiarazioni contenenti impegni in tal senso, la cui presentazione costituisce un onere a carico delle imprese ai fini della concessione dei benefici. Resta inteso che l'osservanza di tali prescrizioni sara' verificata con gli strumenti gia' indicati nella presente circolare a proposito di analoghi interventi previsti nel D.D. 65/99.

Il Direttore dell'Unita' di Gestione  
Dirigente Generale  
F.to Dott.ssa Clara Riconzi